

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER il LAZIO

SEZIONE DI ROMA

RICORSO

PER: PELLEGRINO ILARIA (C.F. PLLLRI73S45D862X) nata a Galatina (LE) il 05.11.1973, **APRILE FRANCESCA (PRLFNC80T62L419H)** nata a Tricase il 22.12.1980, **APRILE ANTONIO (c.f. PRLNTN89A28I119O)** nato a San Pietro Vernotico (BR) il 28.01.1989, **CORDELLA GIUSY (c.f. CRDGSY77S66L049J)** nata Taranto il 26.11.1977, **CORDELLA MARIANGELA (C.F. CRDMNG76M41L419Y)** nata a Tricase (LE) il 1.8.1976, **DE DONNO RICCARDO (c.f.DDNRCR95H27A271N)** nato ad Ancona il 27.06.1995, **FILIPPO SERGIO (C.F. FLPSRG68T14A184T)** nato ad Alessano (LE) il 14.12.1968, **FILIPPO PAOLA (c.f. FLPPLA88D60D851K)** nata a Gagliano del Capo (LE) il 20.04.1988, **REHO ROCCO (C.F. RHERCC77D07D883D)** nato a Gallipoli (LE) il 07.04.1977, **VALZANO BIANCA (C.F. VLZBNC88A44E506K)** nata a Lecce il 04.01.1988, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trepuzzi (LE) alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

E: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Direttore Generale, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: MIGLIORI ADRIANA E ISOLA STEFANIA

Controinteressati

PER

**L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ANCHE MEDIANTE
DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE DEI SEGUENTI ATTI**

- 1) **i decreti dirigenziali prot.n. 12020, 12021 e 12022 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno;
- 2) **i decreti dirigenziali prot. n. 11397 del 10.08.2021 e prot. n. 11645 del 13.8.21021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, ai sensi dell'art.7 L.241/1990;
- 3) **il decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra;
- 4) **i decreti prot. n. 12131 del 19.8.2021 e 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^a fascia della GPS per la Provincia di Lecce;
- 5) **tutti decreti dell'Ambito Territoriale di Lecce che hanno pubblicato gli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia di ogni ordine e grado di scuola per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022** relativamente

al sostegno, ove già pubblicate nuovamente, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;

- 6) **i decreti prot. n. 12738 del 30.8.2021 e 12741 del 30.8.2021 del Dirigente dell'AT di Lecce** con cui si dispone la reintegrazione con riserva di alcuni aspiranti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
- 7) **il decreto del Dirigente dell'AT di Lecce n. 13028 del 3.09.21** con il quale vengono individuati gli insegnati destinatari di contratti a tempo determinato dalle G.P.S. sostegno nella parte in cui non risultano inclusi i ricorrenti;
- 8) nonché - ove occorra - **il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021** avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- 9) e sempre - ove occorra - **l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico dell'08.07.2021, la nota del MI prot. N. 21317 del 12.07.2021, la nota dell'USR Puglia prot. N. 21236 del 14.07.2021 e da ultimo l'avviso dell'UST Lecce prot. N. 9857 del 15.07.2021;**
- 10) ove occorra altresì la **circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.23021** e il correlativo **D.M. 242 del 30.7.2021** per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.
- 11) ove occorra la **circolare 25348 del 17.8.20201** del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli, nei limiti dell'interesse fatto valere;
- 12) ogni altro atto preordinato, collegato e/o consequenziale.

FATTI

I ricorrenti sono insegnanti precari appartenenti ai diversi ordini di scuola secondo il seguente schema.

PELLEGRINO ILARIA Scuola Secondaria Superiore di II° grado

APRILE FRANCESCA Scuola Infanzia e Primaria

APRILE ANTONIO Scuola Secondaria Superiore di II° grado

CORDELLA GIUSY Scuola Infanzia e Primaria

CORDELLA MARIANGELA Scuola Infanzia e Primaria

DE DONNO RICCARDO Scuola Secondaria Superiore di II° grado

FILIPPO SERGIO Scuola Infanzia e Primaria

FILIPPO PAOLA Scuola Secondaria Superiore di II° grado

REHO ROCCO Scuola Secondaria Superiore di II° grado

VALZANO BIANCA Scuola Secondaria Superiore di II° grado

Essi lavorano saltuariamente e, anche per avere maggiori *chance* lavorative, in questi ultimi mesi hanno fatto il sacrificio di studiare per ottenere l'abilitazione all'insegnamento ai bambini/ragazzi disabili, quindi all'insegnamento di sostegno.

In Italia i predetti corsi universitari hanno un numero chiuso ed hanno dunque deciso di specializzarsi all'estero, ed esattamente in Spagna, dove hanno seguito gli stessi programmi e sostenuto gli stessi esami delle Università italiane.

Tale titolo estero deve naturalmente essere riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per essere utilizzato nel nostro Paese, ma data la carenza di insegnanti di sostegno e la notevole richiesta delle scuole, l'O.M. n. 60 del 10.07.2021 (allegato 2), che ha istituito le GPS (graduatorie provinciali da utilizzare dopo le GAE - graduatorie ad esaurimento) e ha rinnovato le graduatorie di Istituto per gli aa.ss. 2020/21 – 2021/22, ha previsto espressamente **all'art. 7** che possono presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie, con riserva (che sarebbe stata sciolta con il riconoscimento del titolo in Italia), anche i docenti specializzati all'estero che avessero presentato

domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione entro la data di scadenza della domanda.

Ebbene, quando a luglio del 2020 si è dato avvio al procedimento di costituzione delle predette graduatorie, i ricorrenti non erano specializzati e dunque si sono potuti inserire solo nelle seconde fasce (provinciali e di Istituto) destinate agli insegnanti privi di specializzazione.

La stessa O.M. n. 60 del 10.07.2021, **all'art. 10**, sempre per la carenza di insegnanti di sostegno, ha previsto che per il 2021/22 si sarebbero costituiti degli elenchi aggiuntivi a cui avrebbero potuto accedere gli insegnanti che – nel frattempo – si erano specializzati. Il termine ultimo per il conseguimento del titolo – come innanzi si vedrà, dopo varie modifiche – era il 31.07.2021.

Ebbene, i ricorrenti hanno tutti conseguito il titolo entro la predetta data, ed hanno persino **(anche se i decreti, note, circolari che innanzi vedremo, non lo prevedevano) presentato istanza di riconoscimento del titolo estero al MI entro il 31 luglio 2021 (allegato 1)**. E ciò per coerenza con quanto previsto dal testo normativo principale sulle GPS, l'O.M. n. 60/2020.

A questo punto, essi avevano tutti i requisiti per partecipare alla selezione per la formazione degli elenchi aggiuntivi (alla prima fascia) degli insegnanti di sostegno e, avendo il MI indetto la procedura con il **D.M. n. 51 del 3.3.2021**, hanno dunque presentato domanda in modalità telematica dichiarando in domanda il loro titolo e chiedendo di essere spostati dalla seconda fascia nell'elenco aggiuntivo alla prima.

L'Ambito Territoriale di Lecce, però, che in un primo momento aveva accolto la loro domanda di inclusione negli elenchi in questione, ma poi ha avviato i procedimenti di esclusione poiché ha ritenuto che per l'ammissione negli elenchi aggiuntivi fosse indispensabile avere ottenuto non solo il titolo di specializzazione all'estero, ma anche il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione. In data 18.08.2021 ha dunque emanato i decreti di esclusione nn. 12020-12021-12022 **(allegato 3)**.

I ricorrenti avevano presentato delle osservazioni nell'ambito del procedimento ex lege n. 241/1990 per far valere le loro ragioni, ma l'AT di Lecce ha emanato il **decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui ha rigettato tutte le osservazioni in blocco (**allegato 4**) ed i **decreti prot. n. 12131 del 19.8.2021 e 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui ha disposto il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^a fascia della GPS per la Provincia di Lecce.

Nei giorni successivi molti insegnanti nella stessa situazione dei ricorrenti hanno presentato ricorsi innanzi a codesto ecc.mo T.A.R. ed hanno ottenuto tutti provvedimenti cautelari monocratici (v. **decreti del Presidente della sez. III bis del TAR Lazio n. 4443-4444-4449-4457-4473-4480-4484 di agosto 2021**) e l'A.T. di Lecce è stato costretto a reintegrarli con i **decreti prot. n. 12738 del 30.8.2021 e 12741 del 30.8.2021 del Dirigente dell'AT di Lecce (allegato 5)**

E' impossibile non notare come interpretazione delle norme da parte dell'AT di Lecce, ed in generale gli atti emanati dal Ministero dell'Istruzione stesso, contrastino con l'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 che disciplina le GPS e le graduatorie di Istituto, ma anche ovviamente gli elenchi aggiuntivi alle stesse.

E qualora il D.M. n. 51 del 3.3.2021, non pronunciandosi sul punto, lasciasse spazio alla predetta interpretazione, sarebbe illegittimo esso stesso e tutte le circolari emanate successivamente e impugnate con il presente atto, che pure nulla dicono in merito.

Il mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi degli insegnanti di sostegno causerà a breve ai ricorrenti evidenti danni di natura economica, professionale e personale poiché essi, pur potendo lavorare, per quest'anno scolastico, rimarranno disoccupati.

Essi hanno dunque interesse a proporre ricorso innanzi a codesto ecc.mo Collegio per ottenere l'annullamento previa sospensione anche mediante decreto inaudita altera parte, delle graduatorie provinciali per le supplenze, delle graduatorie di istituto, di tutti gli avvisi di convocazione, nonché dei decreti di assegnazione delle sedi, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 7 E 10, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 51 DEL 3.3.2021, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAZIONALITA', DISPARITA' DITRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Con ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 *“la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*(art. 1).

Le suddette graduatorie, dovevano essere inizialmente utilizzate esclusivamente per l'attribuzione delle supplenze annuali e di quelle temporanee.

L'ordinanza prevede infatti che, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, debbano essere utilizzate dapprima le graduatorie ad esaurimento (cd. GAE – che non sono state oggetto di aggiornamento con la presente ordinanza) e - in subordine - si deve procedere allo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS), ed – ancora - in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, si dovrà procedere ad utilizzare le graduatorie di istituto.

Le GPS relative ai posti comuni sono articolate in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, **la seconda** ai docenti privi del predetto titolo che sono però in possesso del titolo di studio congiunto ad uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU in materie antro-psico-pedagogiche, abilitazione specifica su altra classe di concorso o precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Anche le **GPS relative ai posti di sostegno sono articolate in due fasce: la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, **la seconda**, è costituita dai soggetti privi del predetto titolo che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.

Le graduatorie di istituto sono, invece, articolate in **tre fasce: la prima** che corrisponde alle graduatorie di prima fascia vigenti che comprende i docenti iscritti nelle GAE, **la seconda** costituita dagli aspiranti presenti nella prima fascia delle GPS, **la terza** costituita dagli aspiranti presenti nella seconda fascia delle GPS.

L'art. 7 lettera e) dell'O.M. n. 60/2020 ha previsto che in domanda dovevano essere dichiarati *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

Il dettato letterale dell'ordinanza è estremamente chiaro: i docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso ad una graduatoria, che hanno presentato l'istanza e che sono però ancora in attesa del riconoscimento, possono dichiararlo in domanda ed essere così inseriti con riserva in graduatoria. Il titolo di accesso deve essere stato conseguito entro il termine di presentazione della domanda e l'istanza di riconoscimento deve essere stata protocollata entro lo stesso termine.

L'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 ha previsto: *“Nelle more della ricostituzione delle GPS (prevista secondo l'art. 1 della stessa O.M. per l'a.s. 2022/23), i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1°*

luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.

A marzo 2021 è stato emanato il **D.M. n. 51 del 3.3.2021 (allegato 6)**, ed ha disciplinato le modalità di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed educativo.

L'art. 2 del D.M. n. 51/2021 per gli elenchi aggiuntivi degli insegnanti di sostegno ha previsto: *“Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.** Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. **La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero,** validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.*

Ebbene, è evidente che gli elenchi aggiuntivi non sono altro che graduatorie che, per scorrimento, “proseguono e si aggiungono” alle GPS. Si tratta sempre di GPS: la natura e le norme che governano gli elenchi sono gli stessi.

Gli elenchi aggiuntivi nascono infatti dall'esigenza, dichiarata dal Ministero dell'Istruzione nelle premesse del predetto decreto, di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020 n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi, e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, **la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno.**

Il D.M. n. 51 del 3.3.2021 inoltre, sottolinea, sempre nelle premesse, che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more

della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto. E ciò perché, ovviamente, gli insegnanti inclusi negli elenchi aggiuntivi nell'a.s. 2022/23 entreranno a far parte direttamente delle GPS.

Alla luce di queste norme e dei loro principi, è evidente che dovevano essere ammessi negli elenchi aggiuntivi tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 31 luglio (come si vedrà tra poco il termine è stato prorogato da circolari successive), e nel caso di titoli conseguiti all'estero, dovevano essere ammessi – se pure con riserva - anche coloro che hanno conseguito il titolo entro lo stesso termine e sempre entro il predetto termine hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo alla Direzione Generale competente.

La norma di riferimento, infatti, non può che essere quella dell'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020.

Qualora il D.M. n. 51/2021 abbia inteso dire una cosa diversa è chiaramente illegittimo perché non può esistere una graduatoria unica di docenti con regole di accesso diverse.

E di conseguenza sono illegittimi tutti i decreti, le note e le circolari successive che hanno indetto e governato la procedura senza specificare nulla in merito: il D.M. n. 242 del 30.07.2021 (**allegato 7**), la circolare del MI prot. N. 25089 del 6.8.2021 (**allegato 8**), la circolare del MI n. 25348 del 17.08.2021, l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico dell'08.07.2021(**allegato 9**), la nota del MI prot. N. 21317 del 12.07.2021(**allegato 10**), la nota dell'USR Puglia prot. N. 21236 del 14.07.2021(**allegato 11**), e da ultimo l'avviso dell'UST Lecce prot. N. 9857 del 15.07.2021(**allegato 12**).

Tutti i predetti atti, che si potranno leggere come allegati, richiamano i principi e gli articoli dell'O.M. n. 60/2020, nonché il D.M. n. 51 del 3.3.2021, spostano in avanti – ed esattamente al 31 luglio 2021 – la data del conseguimento del titolo di specializzazione del sostegno, ma nulla specificano circa il fatto che il titolo di

specializzazione conseguito all'estero debba essere stato anche riconosciuto entro il termine predetto.

Ebbene, secondo questa difesa, le mancate specificazioni sono dovute al fatto che la norma disciplinante la fattispecie è quella contenuta nell'art. 7 dell'O.M. n. 60/2021, mentre invece secondo gli uffici del MIUR le norme lascerebbero intendere (pur non disponendolo esplicitamente) che i candidati debbano avere ottenuto anche il riconoscimento del titolo estero in Italia da parte del MI entro la stessa data.

Si ribadisce che, se così fosse, tutti i predetti atti, oltre che quelli impugnati citati nei fatti, sarebbero illegittimi per i motivi anzidetti.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni juris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate. Quanto al *periculum in mora*, i ricorrenti stanno già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il 3 settembre cm il Dirigente dell'A.T. di Lecce ha emanato il decreto n. 13028 con il quale sono stati convocati gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado dalle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi per il conferimento delle supplenze, per l'a.s. 2021/2022.

Nella scuola primaria sono stati convocati addirittura insegnanti inseriti in seconda fascia delle GPS, quindi privi di specializzazione, ragione per cui - se i ricorrenti fossero stati inseriti - sarebbero stati convocati sicuramente (**allegato 13**).

In questi giorni tutti i convocati stanno prendendo servizio.

Il 20 settembre pv (il 16 settembre in alcuni Istituti) avrà inizio l'anno scolastico con gli insegnanti designati.

Attendere la camera di consiglio per il provvedimento cautelare, causerebbe seri problemi al regolare avvio dell'anno scolastico, anche per la stessa amministrazione convenuta.

Per i ricorrenti, se la situazione si dovesse protrarre, gli atti illegittimi cagionerebbero evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica.

I ricorrenti – dunque - non possono attendere la definizione del giudizio di merito per vedere tutelati i propri diritti e legittimi interessi.

Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, l'ecc.mo Presidente conceda il decreto cautelare, ed l'ill.mo Collegio l'ordinanza cautelare richiesta.

Pochi giorni addietro sono stati emanati i decreti del Presidente della sez. III bis del TAR Lazio n. 4443-4444-4449-4457-4473-4480-4484 di agosto 2021.

Sarebbe davvero ingiusto se gli insegnanti reintegrati grazie ai decreti cautelari ottenessero la supplenza mentre invece i ricorrenti, nella stessa situazione rimanessero disoccupati.

Alla luce di quanto innanzi i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che codesto ill.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione, anche mediante decreto inaudita altera parte:

- 1) i **decreti dirigenziali prot.n. 12020, 12021 e 12022 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno;
- 2) i **decreti dirigenziali prot. N, 11397 del 10.08.2021 e prot. n. 11645 del 13.8.21021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno ai sensi dell'art.7 L.241/1990;
- 3) il **decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra;

- 4) **i decreti prot. n. 12131 del 19.8.2021 e 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^a fascia della GPS per la Provincia di Lecce;
- 5) **tutti decreti dell'Ambito Territoriale di Lecce che hanno pubblicato gli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia di ogni ordine e grado di scuola per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022** relativamente al sostegno, ove già pubblicate nuovamente, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
- 6) **i decreti prot. n. 12738 del 30.8.2021 e 12741 del 30.8.2021 del Dirigente dell'AT di Lecce** con cui si dispone la reintegrazione con riserva di alcuni aspiranti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
- 7) **il decreto del Dirigente dell'AT di Lecce n. 13028 del 3.09.21** con il quale vengono individuati gli insegnati destinatari di contratti a tempo determinato dalle G.P.S. sostegno nella parte in cui non risultano inclusi i ricorrenti;
- 8) nonché - ove occorra – **il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021** avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- 9) e sempre – ove occorra - **l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico dell'08.07.2021, la nota del MI prot. N. 21317 del 12.07.2021, la nota dell'USR Puglia prot. N. 21236 del 14.07.2021 e da ultimo l'avviso dell'UST Lecce prot. N. 9857 del 15.07.2021;**

10) ove occorra altresì la **circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021** e il correlativo **D.M. 242 del 30.7.2021** per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

11) ove occorra la **circolare 25348 del 17.8.20201** del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli, nei limiti dell'interesse fatto valere;

12) ogni altro atto preordinato, collegato e/o consequenziale.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è pari a € 325,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Titoli di specializzazione di ciascun ricorrente e domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione,
- 2) O.M. n. 60 del 10.07.2020,
- 3) Decreti Dirigenziali dell'AT di Lecce nn. 12020-21-22 del 18.08.2021,
- 4) Decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce,
- 5) Decreti prot. n. 12738 del 30.8.2021 e 12741 del 30.8.2021 del Dirigente dell'AT di Lecce
- 6) D.M. n. 51 del 3.3.2021,
- 7) D.M. n. 242 del 30.07.2021,
- 8) Circolare del MI prot. N. 25089 del 6.8.2021,
- 9) Avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico dell'08.07.2021,
- 10) Nota del MI prot. N. 21317 del 12.07.2021,
- 11) Nota dell'USR Puglia prot. N. 21236 del 14.07.2021,
- 12) Avviso dell'UST Lecce prot. N. 9857 del 15.07.2021.
- 13) il decreto del Dirigente dell'AT di Lecce n. 13028 del 3.09.21;

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio dall'Ufficio postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 6 settembre 2021

Avv. Simona Manca

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE DI ROMA

Istanza all'ill.mo Presidente di misure cautelari monocratiche ex art 56 cpa

Per: PELLEGRINO ILARIA (C.F. PLLLRI73S45D862X) nata a Galatina (LE) il 05.11.1973, APRILE FRANCESCA (PRLFNC80T62L419H) nata a Tricase il 22.12.1980, APRILE ANTONIO (c.f. PRLNTN89A28I119O) nato a San Pietro Vernotico (BR) il 28.01.1989, CORDELLA GIUSY (c.f. CRDGSY77S66L049J) nata Taranto il 26.11.1977, CORDELLA MARIANGELA (C.F. CRDMNG76M41L419Y) nata a Tricase (LE) il 1.8.1976, DE DONNO RICCARDO (c.f.DDNRCR95H27A271N) nato ad Ancona il 27.06.1995, FILIPPO SERGIO (C.F. FLPSRG68T14A184T) nato ad Alessano (LE) il 14.12.1968, FILIPPO PAOLA (c.f. FLPPLA88D60D851K) nata a Gagliano del Capo (LE) il 20.04.1988, REHO ROCCO (C.F. RHERCC77D07D883D) nato a Gallipoli (LE) il 07.04.1977, VALZANO BIANCA (C.F. VLZBNC88A44E506K) nata a Lecce il 04.01.1988, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trepuzzi (LE) alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

E: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Direttore Generale, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: MIGLIORI ADRIANA E ISOLA STEFANIA

Controinteressati

Ill.mo Presidente,

Premesso

- che, con ricorso notificato contestualmente alla presente istanza, è stato chiesto l'annullamento dei seguenti atti:
- 1. **i decreti dirigenziali prot.n. 12020, 12021 e 12022 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno;
- 2. **i decreti dirigenziali prot. N, 11397 del 10.08.2021 e prot. n. 11645 del 13.8.21021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, ai sensi dell'art.7 L.241/1990;
- 3. **il decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra;
- 4. **i decreti prot. n. 12131 del 19.8.2021 e 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce** con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II[^] fascia della GPS per la Provincia di Lecce;

5. **tutti decreti dell'Ambito Territoriale di Lecce che hanno pubblicato gli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia di ogni ordine e grado di scuola per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022** relativamente al sostegno, ove già pubblicate nuovamente, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
6. **i decreti prot. n. 12738 del 30.8.2021 e 12741 del 30.8.2021 del Dirigente dell'AT di Lecce** con cui si dispone la reintegrazione con riserva di alcuni aspiranti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
7. **il decreto del Dirigente dell'AT di Lecce n. 13028 del 3.09.21** con il quale vengono individuati gli insegnati destinatari di contratti a tempo determinato dalle G.P.S. sostegno nella parte in cui non risultano inclusi i ricorrenti;
8. nonché - ove occorra – **il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021** avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
9. e sempre – ove occorra - **l'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico dell'08.07.2021, la nota del MI prot. N. 21317 del 12.07.2021, la nota dell'USR Puglia prot. N. 21236 del 14.07.2021 e da ultimo l'avviso dell'UST Lecce prot. N. 9857 del 15.07.2021;**
10. ove occorra altresì la **circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021** e il correlativo **D.M. 242 del 30.7.2021** per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

11. ove occorra la **circolare 25348 del 17.8.20201** del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli, nei limiti dell'interesse fatto valere;

12. ogni altro atto preordinato, collegato e/o consequenziale.

- il *fumus boni juris* del ricorso emerge dall'esposizione dei fatti e dalle considerazioni in diritto contenute nell'atto.
- quanto al *periculum in mora*, i ricorrenti stanno già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile. Ed infatti, **il 3 settembre cm il Dirigente dell'A.T. di Lecce ha emanato il decreto n. 13028** con il quale sono stati convocati gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado dalle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi per il conferimento delle supplenze, per l'a.s. 2021/2022. Nella scuola primaria sono stati convocati addirittura insegnanti inseriti in seconda fascia delle GPS, quindi privi di specializzazione, ragione per cui - se i ricorrenti fossero stati inseriti - sarebbero stati convocati sicuramente (**allegato 13**). In questi giorni tutti i convocati stanno prendendo servizio.
- **Il 20 settembre pv (il 16 settembre in alcuni Istituti) avrà inizio l'anno scolastico con gli insegnanti designati.**
- attendere la camera di consiglio per il provvedimento cautelare, causerebbe seri problemi al regolare avvio dell'anno scolastico, anche per la stessa amministrazione convenuta.
- per i ricorrenti, se la situazione si dovesse protrarre, gli atti illegittimi cagionerebbero evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica.
- Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, l'ecc.mo Presidente conceda il decreto cautelare, ed l'ill.mo Collegio l'ordinanza cautelare richiesta.

- **Pochi giorni addietro sono stati emanati i decreti del Presidente della sez. III bis del TAR Lazio n. 4443-4444-4449-4457-4473-4480-4484 di agosto 2021.**
- Sarebbe davvero ingiusto inoltre se gli insegnanti reintegrati grazie ai decreti cautelari ottenessero la supplenza mentre invece i ricorrenti, nella stessa situazione rimanessero disoccupati.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per la concessione con Decreto Presidenziale di idonea misura cautelare ex art. 56 cpa

Per tutto quanto innanzi, i ricorrenti, come innanzi rappresentati e difesi

CHIEDONO

Alla S.V. Ill.ma di voler in accoglimento della presente istanza sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sino alla Camera di Consiglio, che la S.V. Ill.ma vorrà fissare con ogni possibile urgenza per la deliberazione della istanza cautelare.

Lecce, 6 settembre 2021

(Avv. Simona Manca)